

## DLGS n. 192/2005 IN ATTESA DEI DECRETI ATTUATIVI



### Il nodo dell'interpretazione della nuova norma ed il gioco degli interessi in ballo

Nei precedenti numeri de *Il Nodo* è stato più volte trattato il tema del DLGS 192/2005, un decreto ormai familiare a tutti. L'interpretazione della norma in Italia, sempre tenendo conto dell'intenzione del legislatore, riveste un ruolo fondamentale, in quanto ne ufficializza l'importanza e, conseguentemente, ne stabilisce le norme applicative.

I decreti attuativi del DLGS 192/2005 avrebbero dovuto essere emanati entro il 06/02/2006, ma ad oggi dal Ministero delle Attività Produttive non abbiamo ancora notizie al riguardo: un simile ritardo è imputabile solamente alla difficile interpretazione del decreto, complicata dall'intervento dei diversi gruppi di pressione che in una sua applicazione troppo ortodossa vedono minacciati i propri interessi. La storia delle norme riguardanti il risparmio energetico ci insegna che simili ritardi non sono nuovi, in quanto puntualmente verificatisi già a partire dal primo tentativo in materia, la vecchia Legge n. 373 del 30.04.1976, per arrivare alla Legge 10/91.

L'intero comparto del settore edile italiano non ha infatti mai dimostrato particolari simpatie circa l'utilizzo di parametri costruttivi standardizzati, come quelli imposti dall'attuale DLGS 192/2005 che ci collocherà finalmente, comunque solo a fatica, alla pari con i nostri partner europei. Qualsiasi cambiamento nel settore edile, infatti, è spesso malvisto e soprattutto viene percepito come un'imposizione che destabilizza gli equilibri di mercato: ad un cambiamento imposto il mercato edilizio risponde sempre con l'aumento dei prezzi dei prodotti da costruzione che attualmente rappresentano la "tipologia costruttiva italiana", comportando un inevitabile ulteriore aggravio di costi per l'utente finale.

A quasi un anno dall'entrata in vigore del DLGS 192/2005 l'aria che si respira negli studi di progettazione, negli enti pubblici e persino

fra i serramentisti è purtroppo questa: il DLGS 192/2005 è visto come una complicazione legislativa che renderà più costosi gli edifici sia pubblici che privati.

A pochi sovvienne che l'Europa ragiona in termini di politica energetica da quasi trent'anni, con equilibri di mercato ovviamente diversi, ma che non hanno portato alla rovina il settore edile. Il mercato europeo si muove e si sviluppa nella direzione di un contenimento energetico sempre maggiore per diminuire inutili sprechi, premiando naturalmente i prodotti energeticamente più efficienti.

L'Italia, pur facendo parte dell'Europa, è rimasta bloccata in questo vortice di interessi per quasi un trentennio, durante il quale si è costruito un castello legislativo sfociato nella Legge 10/91, poi risultata inutile allo scopo cui era destinata. Più precisamente, questa legge non è riuscita a far breccia nelle coscienze di coloro che avrebbero dovuto attuarla.

L'applicazione del DLGS 192/2005 finalmente segnerà la svolta necessaria ad imprimere al mercato dell'edilizia una nuova forza vitale. La corretta applicazione del decreto prevede infatti, come più volte esposto, l'emissione di una "pagella energetica" dell'edificio: dotare le abitazioni di un documento di così immediata comprensione per tutti provocherà nei prossimi anni una mutazione nei criteri valutativi orientativi all'acquisto. Gli acquirenti, pagella energetica alla mano, potranno scegliere l'immobile che garantirà loro un minor costo di esercizio; a loro volta i proprietari di immobili che eseguiranno operazioni legate all'isolamento della casa (rivestimenti a cappotto, serramenti, isolanti) per la prima volta otterranno una reale visibilità dell'investimento fatto proprio attraverso questa "pagella" che crescerà di classe ad ogni intervento effettuato, aumentando di conseguenza il valore dell'immobile. Vedrà la luce, quindi, un nuovo mercato di edi-

fici energeticamente più efficienti, che inevitabilmente svaluterà quelli che non lo sono; il rilascio di questa attestazione sarà poi resa da un tecnico competente indipendente ed imparziale che potrà essere incaricato dalle strutture pubbliche, dal progettista o dall'impresa costruttrice.

Le imprese di costruzione si troveranno presto a fare i conti con questa certificazione che, richiesta all'atto notarile, renderà evidente la qualità energetica del lavoro che hanno eseguito (l'immobile costruito) e che stanno vendendo: si prendono finalmente le difese dell'utente finale, che fino ad ora si era sempre dovuto fidare del sistema, progettisti ed imprese incluse.

Il fatto che l'iter legislativo partito dal DLGS

192/2005 non sia ancora compiuto non diventi, come già fu per la vecchia Legge 10/91, il pretesto per la sua mancata applicazione. I limiti prestazionali, sia per le strutture opache (murature) sia per quelle trasparenti (serramenti), legati alle zone climatiche e contenuti nell'allegato C del decreto in questione **sono obbligatori e devono essere rispettati**.

Inoltre, gli edifici che verranno costruiti con questi nuovi parametri **non costeranno di più**; dovranno semplicemente essere costruiti con materiali diversi, più consoni alle attuali esigenze energetiche, che magari in alcuni casi si scosteranno dal "tipico modo di costruire italiano" ma che ci permetteranno di considerarci meno campanilisti ed un po' più europei.

## IL SACERT E LA CERTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

Come si legge nella *Newsletter n. 13*, agosto 2006, di Legambiente, il SACERT, Sistema per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione degli Edifici, è stato istituito come associazione senza scopo di lucro per la precisa volontà della Provincia di Milano (Assessorato all'Ambiente) in collaborazione con i Comuni di Melzo e Carugate.

Scaturito dal tavolo "Energia & Ambiente", che la Provincia di Milano ha creato con i comuni del milanese per la promozione di Linee Guida per la Redazione di Regolamenti Comunali Edilizi sostenibili, il SACERT si occuperà di formare, accreditare e controllare i certificatori, cioè gli operatori che dovranno verificare le prestazioni degli edifici dal punto di vista dei loro consumi di energia.

Tra i suoi compiti il SACERT ottiene così anche quello di diffondere le regole dell'efficienza energetica in accordo con le recenti disposizioni legislative che impongono l'obbligo della certificazione oltre che per le costruzioni nuove anche per quelle oggetto di compravendita.

Insieme all'attestato energetico i verificatori accreditati rilasceranno pure una targa in tutto simile all'energy label in uso da anni per gli elettrodomestici, che indicherà in unità fisiche (Kwh/m<sup>2</sup>) i consumi dell'immobile e che potrà essere esposta a fianco del numero civico.

Le prime targhe sono già state consegnate al Comune di Carugate, dove il regolamento edilizio comunale ha reso obbligatoria la certificazione già dal 2004.

Tra i soci onorari del SACERT figura anche l'ANIT, Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e Acustico, che parteciperà attivamente a tutti i tavoli di lavoro.

Alphacan, a sua volta, in quanto socia di ANIT ha avuto l'opportunità di essere presente al primo *Sportello Infoenergia*, inaugurato il 2 ottobre scorso nel Comune di Melzo, primo di una serie di sportelli che apriranno presto in tutta la provincia di Milano con il preciso scopo di fornire un punto di riferimento a privati e progettisti. Gli *Sportelli Infoenergia* rilasceranno infatti, in tempo reale, tutte le informazioni sul risparmio energetico e la tutela ambientale, mostrando i vantaggi di un uso razionale dell'energia. Questi sportelli tra i loro molteplici compiti si occuperanno anche di orientare la scelta di privati e decisori verso tecnologie e prodotti idonei, convenienti ed affidabili.

Quest'ultima attività è per Alphacan di estremo interesse poiché presso gli *Sportelli Infoenergia* le è stato riservato uno spazio tra gli espositori ANIT ed è stata agevolata dunque la promozione, la diffusione e la conoscenza dei suoi profili. Si tratta di un palcoscenico d'eccezione per prodotti fortemente performanti, come sono i serramenti realizzati con sistemi Alphacan.

 infoenergia



Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito [www.infoenergia.eu](http://www.infoenergia.eu)

## MARCATURA CE OBBLIGATORIA PER PRODOTTI VETRARI

di Alessandro Cazzolli

Dal 1° settembre 2006 l'obbligo vige per prodotti di base e dal 1° marzo 2007 per vetri di sicurezza

Dal 1° settembre 2006 una prima serie di prodotti vetrari per edilizia **deve necessariamente riportare il marchio CE** per poter essere immessa sul mercato dei Paesi dell'Unione Europea in conformità alle norme europee in vigore.

L'obbligo nasce dalla direttiva 89/106 CEE sui prodotti da costruzione, nell'ambito del mandato M/135 "Vetro piano, vetro profilato e prodotti in blocchi di vetro" affidato dalla Commissione Europea al CEN (Comitato Europeo di Normazione), ove si collocano le normative di riferimento per i materiali vetrari elaborate dal comitato tecnico CEN/TC 129 "Vetro in edilizia".

Si tratta, in particolare, dei prodotti riportati nella tabella 1.

**Tabella 1**  
(applicazione obbligatoria dal 01/09/06)

PRODOTTO	NORMA DI RIFERIMENTO	OGGETTO DELLA NORMA DI RIFERIMENTO
Vetro di silicato sodio-calcico	UNI EN 572-9	Vetro per edilizia - Prodotti di base di vetro di silicato sodio-calcico - Parte 9: Valutazione della conformità/ Norma di prodotto
Vetro rivestito	UNI EN 1096-4	Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - Parte 4: Valutazione della conformità/Norma di prodotto
Vetro borosilicato	UNI EN 1748-1-2	Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Vetri borosilicati - Parte 1-2: Valutazione di conformità/Norma di prodotto
Vetro ceramica	UNI EN 1748-2-2	Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Parte 2-2: Vetro ceramica - Valutazione della conformità/Norma di prodotto
Vetro di silicato sodio-calcico indurito termicamente	UNI EN 1863-2	Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodio-calcico indurito termicamente - Parte 2: Valutazione della conformità/ Norma di prodotto
Vetro di sicurezza di silicato sodio-calcico temprato termicamente	UNI EN 12150-2	Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente - Parte 2: Valutazione di conformità/ Norma di prodotto
Vetro di silicato sodio-calcico temprato chimicamente	UNI EN 12337-2	Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodio-calcico indurito chimicamente - Parte 2: Valutazione della conformità/ Norma di prodotto
Vetro borosilicato temprato termicamente	UNI EN 13024-2	Vetro per edilizia - Vetro di borosilicato di sicurezza temprato termicamente - Parte 2: Valutazione della conformità/ Norma di prodotto
Vetro a matrice alcalina	UNI EN 14178-2	Vetro per edilizia - Prodotti di base di vetro a matrice alcalina - Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto

Il periodo di coesistenza, della durata di un anno, delle precedenti regolamentazioni nazionali e di queste norme armonizzate si è quindi concluso.

Dal 1° settembre scorso, dunque, si impone la presunzione di conformità del prodotto soltanto rispetto alle specifiche tecniche armonizzate, con la contestuale abrogazione delle norme nazionali in contrasto.

Alle norme appena elencate relative a questa prima famiglia di prodotti vetrari si aggiungeranno a breve quelle relative al vetro stratificato, ai vetri antifuoco (esclusi i vetri retinati), alle vetrocamere ed ai vetri temperati sottoposti a HST, la cui obbligatorietà scatterà il 1° marzo 2007 (tabella 2).

PRODOTTO	NORMA DI RIFERIMENTO	OGGETTO DELLA NORMA DI RIFERIMENTO
Vetro isolante	UNI EN 1279-5	Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 5: Valutazione della conformità/norma di prodotto
Vetro di silicato sodio-calcico temprato termicamente e sottoposto ad Heat soak test	UNI EN 14179-2	Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza di silicato sodio-calcico temprato termicamente e sottoposto ad heat soak test - Parte 2: Valutazione della conformità/norma di prodotto
Vetro di silicato alcalino temprato termicamente	UNI EN 14321-2	Vetro per edilizia - Vetro di silicato alcalino di sicurezza temprato termicamente - Parte 2: Valutazione di conformità/ Norma di prodotto
Vetro stratificato	UNI EN 14449	Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Valutazione della conformità/norma di prodotto

In merito agli obblighi del produttore vetrario, per ogni famiglia di prodotto e per ogni impiego previsto, la Commissione Europea e gli Stati Membri hanno deciso, in base alle implicazioni sulla sicurezza e la salute degli utenti, quale sistema di attestazione di conformità debba essere utilizzato.

Nel caso dei prodotti vetrari, si deve seguire il sistema 1 quando l'impiego previsto richieda caratteristiche di resistenza al fuoco, antiproiettile ed antiesplorazione, il sistema 3 quando siano richieste caratteristiche di reazione al fuoco, rischi di "sicurezza d'impiego", risparmio energetico e riduzione del rumore, ed il sistema 4 per impieghi diversi da quelli precedentemente specificati.

L'apposizione del marchio CE e il rilascio della dichiarazione di conformità garantiscono che i prodotti immessi sul mercato sono conformi alle prescrizioni delle norme.

I vetri marchiati CE hanno quindi superato positivamente prove iniziali di tipo che riguardano la determinazione delle caratteristiche indicate nell'appendice ZA delle norme di riferimento e fabbricati secondo un procedimento Factory Product Control che implica il controllo, in fabbrica, dei materiali in ingresso, delle attrezzature, del processo di produzione e del prodotto finito.

Nel caso in cui, inoltre, un produttore dichiarasse il falso riguardo alla marcatura CE dei propri prodotti, ad esempio attestando una falsa conformità e/o prestazioni non reali, sarebbe soggetto alle corrispondenti sanzioni stabilite da ciascuno degli stati membri. Ferma restando la serietà dei produttori di prodotti vetrari, è dunque evidente l'esigenza, vista la cogenza normativa, di chiedere e, se necessario, pretendere, la fornitura di soli prodotti marchiati.

**Tabella 2**  
(applicazione obbligatoria dal 01/03/07)